



PROVINCIA DI RAVENNA

ORDINANZA P.G. n. 6696

Ravenna, 04/03/2024

Ordinanza relativa all'istituzione del Limite di Velocità a 50 Km/h lungo la SP 66 "Girona-Biancanigo-Casalone-Tebano-Nicoluccia-Ospitalacci e Contrabbandieri" nel tratto compreso tra le progressive km 0+050 (Fine del centro abitato di Faenza) e il km 1+410 (Località Celle-attuale limite 50 km/h)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA'

- VISTI gli art. 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 del "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni concernenti la regolamentazione della circolazione;
- VISTO l'art. 116 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
- VISTO che il tratto compreso tra il centro abitato di Faenza e la località di Celle, agglomerato di abitazioni e chiesa parrocchiale, presenta una carreggiata particolarmente stretta e tortuosa;
- VISTO l'aumento della presenza di velocipedi data dalla recente realizzazione di un percorso ciclo pedonale in fregio alla carreggiata
- CONSIDERATA la necessità, per ragioni di sicurezza della circolazione stradale, soprattutto per l'utenza debole, di limitare la velocità a 50 km/h nel tratto stradale compreso tra il centro abitato di Faenza e la località Celle;
- VISTO l'articolo 107 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

a tutti i veicoli in circolazione lungo la **SP 66 "Girona-Biancanigo-Casalone-Tebano-Nicoluccia-Ospitalacci e contrabbandieri"** di osservare il seguente obbligo:

limite di velocità a 50 km/h nel tratto compreso tra le progressive km 0+050 (Fine del centro abitato di Faenza) e il km 1+410 (Località Celle-attuale limite 50km/h)

I trasgressori saranno puniti a termine di legge.

Il Settore Lavori Pubblici è incaricato della esecuzione della presente ordinanza.

Si da inoltre mandato a chiunque spetti di far osservare il presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione/comunicazione della presente ordinanza ai sensi del comma 3 dell'art.37 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni con le formalità stabilite dall'art.74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 241/90, si precisa che contro la presente ordinanza, può essere presentato ricorso al giudice amministrativo - TAR competente - ai sensi del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104 o in alternativa, al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione/ comunicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Ing. Paolo Nobile)

(documento firmato digitalmente)